



Unione Buddhista Italiana

Ente religioso buddhista civilmente riconosciuto con D.P.R 03/01/1991 in G.U. n. 50 del 28/02/1991

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DEI CENTRI ALL'UBI

(approvato dal Consiglio Direttivo l' 11 e 12 dicembre 2019 e recepito dall'Assemblea il 4 luglio 2020)

CRITERI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

ARTICOLO 1

1.1 Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'U.B.I., nel sostenere l'insieme del movimento buddhista italiano in tutte le sue articolazioni, accoglie differenti categorie di organizzazioni buddhiste: Centri, Istituzioni, Fondazioni, Monasteri, e altre associazioni (di seguito denominati i Centri).

1.2 Come enunciato nell'art. 7 dello Statuto, queste organizzazioni devono essere impegnate istituzionalmente e prevalentemente nell'insegnamento e nella pratica del Buddha Dharma.

ARTICOLO 2

2.1 In applicazione di quanto stabilito nell'art.7 dello Statuto, i Centri che richiedono di associarsi all'U.B.I. devono possedere congiuntamente i seguenti fondamentali requisiti:

- a) struttura e organizzazione risultante da atto scritto avente data certa (Atto costitutivo e Statuto).
- b) svolgimento di attività senza scopo di lucro e prevalentemente rivolte alla pratica e alla diffusione del Dharma con riferimento ai Tre Gioielli e alle Quattro Nobili Verità. L'attività deve essere svolta con continuità da almeno tre anni all'interno di una sede di proprietà del Centro o comunque utilizzata sulla base di un contratto di locazione o comodato intestato al Centro stesso.
- c) indicazione della tradizione d'insegnamento, del lignaggio di trasmissione e della relativa comprovante documentazione.
- d) indicazione di un Maestro e/o referente della guida spirituale del Centro, qualora questa non sia presente nel Centro stesso.

e) l'esistenza nella sede del Centro, di un Codice di comportamento etico rivolto al rispetto dei Cinque Precetti. Potrà essere utilizzato il Codice etico dell'U.B.I. o altro coerente con quest'ultimo.

ARTICOLO 3

3.1 I Centri che intendono associarsi devono inviare domanda scritta (cartacea o tramite pec) al Presidente dell'U.B.I. come specificato all'art. 8 dello Statuto.

3.2 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e Statuto dal quale risultino le finalità, la Tradizione d'insegnamento, gli organi associativi e la sede.

E' richiesta la tenuta di un libro degli Associati e uno dei verbali delle Assemblee;

b) nominativi e dati anagrafici dei componenti degli organi associativi;

c) profilo del Maestro con la documentazione relativa alla sua qualifica (non è sufficiente l'autocertificazione), al proprio lignaggio e l'indicazione se sia residente o meno nel Centro;

d) dichiarazione scritta del Maestro che si assume la responsabilità della direzione spirituale del Centro;

e) documentazione dell'attività svolta nei tre anni precedenti (programmi, iniziative varie, newsletter, testi brochure, flyers, sito web, testi ecc.)

f) rendiconto economico/bilancio degli ultimi tre anni inclusa la situazione patrimoniale;

g) dichiarazione del Centro in cui si autorizza l'U.B.I ad eseguire verifiche e controlli tramite propri incaricati al fine di espletare la procedura di ammissione e successivamente per tutto il tempo di permanenza del Centro nell'U.B.I.

h) atto di proprietà o contratto di locazione o di comodato, registrato e intestato al Centro e relativo ai locali in cui si svolgono gli insegnamenti e le pratiche previste dallo Statuto.

ARTICOLO 4

4.1 Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti all'art. 3.2, affida l'incarico di valutare la validità della documentazione ad una Commissione composta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo di differente Tradizione.



4.2 Gli incaricati provvedono a contattare e visitare personalmente il Centro ed a seguire per sei mesi le sue attività, suggerendo, se necessario, modifiche statutarie, organizzative, di bilancio e/o di tenuta economica.

Le relative spese saranno a carico del Centro richiedente.

4.3 Gli incaricati terminano il loro lavoro entro sei mesi da quando hanno ricevuto l'incarico, consegnando al Consiglio Direttivo una relazione scritta.

ARTICOLO 5

5.1 Il Consiglio Direttivo delibera relativamente alle domande di ammissione, almeno due volte l'anno, sulla base delle relazioni redatte dagli incaricati che hanno seguito le domande di ammissione e, se necessario, richiede ulteriori informazioni o chiarimenti. Le risposte dovranno pervenire in un termine non superiore a sessanta giorni.

5.2 Il Consiglio Direttivo, dopo la comunicazione al Centro, darà notizia dell'ammissione nella prima Assemblea utile e, successivamente, al Ministero dell'Interno (Divisione generale Affari di Culto).

IMPEGNI RICHIESTI AGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 6

6.1 I Centri associati sono tenuti a:

a) rispettare, nello svolgimento dell'attività, quanto indicato nell'art. 7 dello Statuto dell'U.B.I. e tutto quanto è compatibile con l'etica buddhista secondo quanto stabilito dal Codice etico adottato dall'U.B.I.;

b) partecipare regolarmente alle scadenze associative (a titolo esemplificativo: assemblee annuali, celebrazione del Vesak, congressi);

c) collaborare con tutti gli altri associati all'U.B.I.;

d) spedire alla Segreteria dell'U.B.I., con congruo anticipo, copia dei programmi e delle iniziative da svolgere e, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, per documentare la qualità e la continuità della vita associativa;

e) pagare regolarmente le quote associative;

f) informare tempestivamente l'U.B.I. di ogni modifica dei requisiti forniti all'atto dell'ammissione.

g) esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati forniti all'UBI in virtù delle norme in tema di privacy.

6.2 I Centri aggiungono alla loro denominazione la dicitura: "Associato all'Unione Buddhista Italiana" su tutti gli strumenti di comunicazione da loro utilizzati.

6.3. I Centri, in caso di utilizzo dei fondi 8x1000 a valere su progetti da loro presentati ed ultimati, sono tenuti a rendere noto la provenienza del finanziamento aggiungendo la dicitura "realizzato con i fondi dell'8x1000 dell'Unione Buddhista Italiana"

CRITERI DI ESCLUSIONE

ARTICOLO 7

7.1 L'esclusione può avvenire nei confronti di un Centro a seguito di una o più delle seguenti cause:

a) non possenga più i requisiti indicati all'art. 2 del presente Regolamento e in caso di inattività per un periodo superiore a 12 mesi non abbia dato comunicazione alla Presidenza che risulti inattivo;

b) non partecipi alla vita associativa dell'U.B.I. (assenza consecutiva a due Assemblee). Non è ammessa la partecipazione per delega ad altro Centro per due assemblee consecutive;

c) non paghi la quota associativa per due annualità consecutive;

d) non ottemperi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali dell'U.B.I., in misura tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo, nemmeno in forma temporanea.

e) attui comportamenti incompatibili con l'etica e gli Insegnamenti buddhisti, arrechi in qualunque modo danni gravi, anche morali all'U.B.I., ovvero fomenti al suo interno gravi dissidi e disordini.

Il Centro interessato sarà convocato ad un Consiglio Direttivo per i necessari chiarimenti.

7.2 In merito alle cause di esclusione di cui ai paragrafi a) ed e) dell'art. 7.1, il Consiglio Direttivo potrà richiedere il parere consultivo dei Maestri di Dharma e delle Guide spirituali dei centri.

7.3 Il Consiglio Direttivo delibera in forma inappellabile, sulla base della documentazione in suo possesso, l'esclusione del Centro e la comunica, entro trenta giorni, alla presidenza del Centro, agli altri Centri associati e al Ministero dell'Interno (Divisione generale Affari di Culto).